



COMUNE DI SAN COSTANZO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

61039 Piazza Perticari, 20 (PU) –
tel. 0721-951211 – fax 0721-950056/951232
Partita IVA 00129020418
e-mail: comune@comune.san-costanzo.pu.it
<http://www.comune.san-costanzo.pu.it>

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

**TESTO DEL REGOLAMENTO COORDINATO CON LE
MODIFICHE APPORTATE CON ATTI CONSILIARI N. 11/96, N. 17/2007, N. 55/2007, N. 13/2011 E N. 4/2012**

IN VIGORE DAL 07-05-1995

<ul style="list-style-type: none">• <i>Approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 28-02-1995 (Regione Marche – CO.RE.CO. di Pesaro nella seduta del 22-03-199, prot. N. 1548)</i><ul style="list-style-type: none">• <i>affisso all'Albo Pretorio Comunale per giorni 15 con inizio dal 22-04-1995 e sino al 6-05-1995</i>
<ul style="list-style-type: none">• <i>Modificato con deliberazione consiliare n. 11 del 29-02-1996 (Regione Marche – CO.RE.CO. di Ancona nella seduta del 19-03-1996, prot. N. 5444/96)</i><ul style="list-style-type: none">• <i>affisso all'Albo Pretorio Comunale per giorni 15 con inizio dal 2-04-1996 sino al 16-04-1996</i>
<ul style="list-style-type: none">• <i>Modificato con deliberazione consiliare n. 17 del 30-03-2007, reso immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000</i><ul style="list-style-type: none">• <i>affisso all'Albo Pretorio Comunale per giorni 15 con inizio dal 6-04-2007 sino al 21-04-2007</i>
<ul style="list-style-type: none">• <i>Modificato con deliberazione consiliare n. 55 .del 15-11-2007, reso immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000</i><ul style="list-style-type: none">• <i>affisso all'Albo Pretorio Comunale per giorni 15 con inizio dal 20-11-2007 sino al 5-12-2007</i>
<ul style="list-style-type: none">• <i>Modificato con deliberazione consiliare n. 13 .del 28-4-2011, reso immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000</i><ul style="list-style-type: none">• <i>affisso all'Albo Pretorio Comunale per giorni 15 con inizio dal 16-05-2011 sino al 31-05-2011</i>
<ul style="list-style-type: none">• <i>Modificato con deliberazione consiliare n. 4 del 1-03-2012, reso immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000</i><ul style="list-style-type: none">• <i>affisso all'Albo Pretorio Comunale per giorni 15 con inizio dal 14.3.2012. sino al 29-03-2012</i>

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Claudia Conti)

SOMMARIO

Art. 1	Oggetto	Pag. 4
<u>TITOLO I</u>	<u>ELEMENTI DEL TRIBUTO</u>	Pag. 4
Art. 2	Zone di applicazione	Pag. 4
Art. 3	Presupposto della tassa	Pag. 4
Art. 4	Esclusioni	Pag. 5
Art. 5	Soggetti passivi	Pag. 5
Art. 6	Parti comuni all'edificio	Pag. 5
Art. 7	Locali in multiproprietà	Pag. 6
Art. 8	Locali tassabili	Pag. 6
Art. 9	Aree tassabili	Pag. 7
Art. 10	Locali ed aree non utilizzate	Pag. 7
Art. 11	Deduzioni	Pag. 7
Art. 12	Riduzioni di tariffa	Pag. 7
Art. 12/bis	Determinazione del costo del servizio	Pag. 8
<u>TITOLO II</u>	<u>TARIFFAZIONE</u>	Pag. 8
Art. 13	Obbligazione tributaria	Pag. 8
Art. 14	Esenzioni e riduzioni	Pag. 8
Art. 15	Copertura delle esenzioni e riduzioni	Pag. 9
Art. 16	Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio	Pag. 9
Art. 17	Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio	Pag. 9
Art. 18	Gettito del tributo	Pag. 9
Art. 19	Tariffazione per il 1994 e il 1995	Pag. 10
Art. 20	Tariffazione dall'1.1.1996	Pag. 10
Art. 21	Contenuto dell'atto di determinazione delle tariffe	Pag. 10
Art. 22	Tassa giornaliera di smaltimento	Pag. 11

<u>TITOLO III</u>	<u>DENUNCE</u>	Pag. 11
Art. 23	Denunce	Pag. 11
Art. 24	Denuncia di variazione	Pag. 12
Art. 25	Modalità dei rimborsi	Pag. 12
<u>TITOLO IV</u>	<u>GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO</u>	Pag. 12
Art. 26	Funzionario responsabile	Pag. 12
Art. 27	Sanzioni e interessi	Pag. 13

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di San Costanzo della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993, di seguito indicato come "decreto 507".

TITOLO I ELEMENTI DEL TRIBUTO

ART. 2 ZONE DI APPLICAZIONE (59.2, - 79.3)

1. L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazione, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati nelle planimetrie allegate al presente regolamento.

2. Nelle altre zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta a partire dal 1 gennaio 2012 nella misura del 40% della tariffa intera. ¹

¹ *Comma riformulato con atto consiliare n. 4/2012*

ART. 3 PRESUPPOSTO DELLA TASSA (62.1)

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi del precedente art. 2, comma 1 e 2.

1/Bis. La zona si intende servita, e quindi la tassa è dovuta per intero, qualora l'immobile si trovi ad una distanza non superiore a 1000 metri dal cassonetto più vicino. La distanza va misurata tenendo conto della strada più breve fra l'immobile ed il cassonetto. ²

² *Comma aggiunto con atto consiliare n. 17/2007, riformulato con atto consiliare n. 13/2011 e modificato con atto consiliare n. 4./2012*

2. Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.

ART. 4 ESCLUSIONI (62.2, 3, 5)

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree inutilizzate nonché quelli che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno, indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.

2. Non sono soggetti alla tassa:

- i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti;
- i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano le fattispecie contemplate dell'art.62, comma 5, del decreto 507;
- i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali, scuole pubbliche di ogni ordine e grado o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento;
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni.

3. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali, nonché i rifiuti tossici e nocivi.

³ *Comma modificato con atti consiliari n. 11/1996 e n. 4/2012*

ART. 5 SOGGETTI PASSIVI (63.1)

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

ART. 6 PARTI COMUNI ALL'EDIFICIO (63.2)

1. Le parti di uso comune del fabbricato, quali lastrici solari, scale, portoni di ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, lavanderie, stenditoi, garages senza boxes o parti comuni del garage con boxes e altre parti in comune, suscettibili di produrre rifiuti, sono escluse dalla tassazione.

2.

⁴ *Comma sostituito con atto consiliare n. 11/1996*

⁵ *Comma soppresso con atto consiliare n. 55/2007*

ART. 7
LOCALI IN MULTIPROPRIETA'
(63.3 – 64.2)

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile, dal 1 gennaio 1995, del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

2.

6

⁶Comma soppresso con atto consiliare n. 4/2012

ART. 8
LOCALI TASSABILI

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.

2. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:

- a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;
- b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
- c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, osterie, bar, pasticcerie, nonché negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
- d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività ;
- e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
- f) tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché la superficie all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici – comprese le unità sanitarie locali – dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
- g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini, ecc.;
- h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

ART. 9 AREE TASSABILI

1. Si considerano aree tassabili:

- tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

ART. 10 LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzate purché risultino predisposte all'uso.
2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento.
3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

ART. 11 DEDUZIONI (66)

1. 7
2. 7

⁷Commi soppressi con atto consiliare n. 55/2007

ART. 12 RIDUZIONI DI TARIFFA (66.3 e 4)

1. A partire dal 1 gennaio 1996 le tariffe unitarie si applicano nella misura ridotta di 1/3 nel caso:
 - di abitazione con unico occupante, avente una superficie superiore ai 50 mq utili, escluse le pertinenze, a condizione che il reddito del contribuente non superi l'importo della pensione minima INPS escluso il reddito derivante dalla casa di abitazione. Per effetto della suddetta riduzione comunque la tassa da pagare non potrà mai essere inferiore all'importo derivante dalla tassazione di 50 mq utili.

8

ART. 12/bis
DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO

1. Dal costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed esterni – determinato ai sensi dell’ art. 61, 1^ comma, del D. Lgs. 507/93 e dell’ art. 3, 39^ comma della Legge 549/95 – è dedotta una quota del 5 per cento quale costo dello smaltimento dei rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi.

⁸Articolo aggiunto con atto consiliare n. 11/1996

TITOLO II
T A R I F F A Z I O N E

ART. 13
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’ autonoma obbligazione tributaria.
2. L’ obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l’ utenza e termina nell’ ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
3. La cessazione nel corso dell’ anno dà diritto all’ abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.
4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l’ obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
 - quando l’ utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l’ occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell’ utente subentrato o per azione di recupero d’ ufficio.

ART. 14
ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esenti dal tributo (67.1):
 - 1) gli edifici adibiti in via permanente all’ esercizio di qualsiasi culto, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
 - 2) i locali condotti da Istituti di beneficenza, i quali dimostrino di non possedere redditi propri superiori ad un quarto della spesa annua necessaria al funzionamento dell’ istituzione;
 - 3) i locali destinati alla raccolta e deposito dei libri di biblioteche aperte gratuitamente al pubblico.

ART. 15
COPERTURA DELLE ESENZIONI E RIDUZIONI
(67.3)

1. A partire dal bilancio preventivo relativo all'esercizio 1996 è individuato, nella parte "Spesa" un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni e riduzioni di cui al precedente articolo.

ART. 16
RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE
ORGANICHE DEL SERVIZIO
(59.4)

1. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 2, comma 1, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto – sino alla regolazione del servizio – ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.
2. Il responsabile dell'Ufficio tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.
3. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'ufficio tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

ART. 17
RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO
SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO
(59.6)

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per i motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.
3. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

ART. 18
GETTITO DEL TRIBUTO
(61)

1. La tariffa della tassa è determinata, con atto della Giunta Comunale, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61, commi 2, 3 e 3 bis, e 67, comma 3, del decreto 507 e, per il 1994, dell'art. 79, comma 5, dello stesso decreto. 9

2. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo.

⁹Comma modificato con atto consiliare n. 11/1996

ART. 19
TARIFFAZIONE PER IL 1994 E IL 1995
(79,3 ss)

1. La tassa è individuata sino al 31.12.1995 in base a tariffa annuale vigente commisurata alla superficie dei locali e delle aree servite ed all'uso a cui sono destinati.

ART. 20
TARIFFAZIONE DALL'1.1.1996
(65 – 69.1 – 79.2)

1. La tassa è commisurata a partire dal 1 gennaio 1996, alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree a seconda del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati nonché al costo di smaltimento.

2. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti.

3. Il Consiglio Comunale, entro il 31 ottobre 1995 determina con efficacia dall'1.1.1996:

- le modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili avendo riguardo alle indicazioni contenute nel secondo comma dell'art. 68 del decreto 507 ed all'esigenza di disporre di categorie ed, eventualmente, di sottocategorie di locali ed aree che presentino omogenea potenzialità di rifiuti, tassabili con la medesima misura tariffaria;
- le modalità di applicazione dei parametri di cui al secondo comma;
- le nuove tariffe derivanti dall'utilizzo dei parametri, per ciascuna categoria o sottocategoria individuate in ragione di un metro quadrato di superficie utile dei locali e delle aree in esse comprese.

ART. 21
CONTENUTO DELL'ATTO DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
(69.2)

1. La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente articolo 20, 3 comma, deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

ART. 22
TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO
(77)

1. E' istituita, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente regolamento diviene esecutivo, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono in modo non ricorrente e per una durata superiore ad una giornata e, comunque, inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio. **10**
2. La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 50%.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria ed in quella che sarà determinata ai sensi del precedente art. 20 è utilizzata, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.
4. La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità indicate nel successivo art. 23, comma 6.

¹⁰*Comma riformulato con atto consiliare n. 55/2007*

TITOLO III
D E N U N C E

ART. 23
DENUNCE
(70)

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune è redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal comune, contenenti le indicazioni cui al terzo comma dell'art. 70 del decreto 507, deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale a mezzo raccomandata, all'Ufficio Tributi del comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale o negoziale.
2. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data di spedizione.
3. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione.
4. Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.
5. Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'Ufficio tributi del comune concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi comunali.
6. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 22, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche con il modulo di versamento di cui all'art. 50, comma 5, del decreto 507 ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto (77.4).

ART. 24
DENUNCIA DI VARIAZIONE
(70.2 – 66.6)

1. La denuncia di cui all'art. 23, primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità . In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 23, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti articoli 12 e 14.

ART. 25
MODALITA' DEI RIMBORSI
(75)

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. ¹¹

2. La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.

3. Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43.

¹¹ *Comma sostituito con atto consiliare n. 4 /2012*

TITOLO IV

GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

ART. 26
FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Art. 74, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La Giunta comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il nominativo del funzionario è comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze entro 60 giorni dalla nomina.

ART. 27 SANZIONI E INTERESSI

1. Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 76 del decreto 507, come sostituito dall'art. 12, lettera d) del D.Lgs. 18-12-1997 n. 473. ¹²
2. L'entità di ogni sanzione, nei casi previsti dal 3 comma del citato articolo 76 e fermi restando i limiti minimo e massimo ivi stabiliti, è determinata in via generale con atto della Giunta comunale in relazione alla gravità della violazione commessa e dell'eventuale recidiva dell'autore.
3. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

¹²*Comma modificato con atto consiliare n. 4/2012*